A

Tarantasca Viva
LISTA CIVICA

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Ai componenti del Consiglio comunale
Comune di TARANTASCA CN

ns. rif.: 2016/TV/050

OGGETTO: **Dichiarazione di voto su "Sdemanializzazione area comunale"**

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri,

chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante.

Si legge nel "Contratto preliminare", all'art. 3 "Sottoscrizione dell'atto, durata e estinzione del diritto di superficie", al comma 4: «... il Superficiario è autorizzato alla rimozione degli apparati e degli accessori installati o posizionati di proprietà del Superficiario, ed e suo obbligo la rimessa in pristino come era in origine del terreno oggetto del diritto di superficie». Coma mai non avete previsto una cauzione nel caso non venga effettuata la rimozione?
L' art. 5: "Cessione della porzione di immobile oggetto del diritto di superficie, cessione del preliminare, cessione del diritto di superficie", sempre ~~del~~ nel "Contratto preliminare" si afferma al comma 4: «Il Promittente Concedente acconsente sin d'ora che il Superficiario (la Società o la persona anche giuridica che la stessa si riserva di nominare) avrà facoltà di alienare, anche parzialmente, le opere costruite sull'area oggetto del diritto, darle in locazione, in comodato o farle oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione sulla base di contratti tipici o atipici in favore di società controllata, controllante o collegata nel medesimo gruppo e ad eventuale altro operatore nel settore

delle comunicazioni elettroniche, senza che il concedente abbia null'altro a pretendere». Ci domandiamo: Possono mettere in quell'area tutto quello che vogliono senza alcun controllo? Ci sembra manchi un comma che riporti la dicitura a norma di legge che impedisce di superare i livelli di inquinamento elettromagnetico. Non manca anche una cauzione per la rimozione del manufatto a fine contratto, dato che tra 25 anni ci saranno certamente altre tecnologie… Manca anche una dicitura che faccia pagare i controlli dell'ARPA, sul non superamento dei livelli di onde elettromagnetiche previsto dalla legge, a questa società.

Nel nuovo contratto all'art. 2 "Durata" è riportato: «Con la stipula del presente atto, il contratto di locazione in vigore si intende tacitamente prorogato per ulteriori 6 (sei) anni, quindi fino al 20/12/2021», come anche nella sua prima versione all'art. 5 "Recesso del conduttore", dove si diceva: « Le Parti convengono che il concedente possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concessionario mediante raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione». Però nella bozza di Deliberazione del Consiglio comunale manca la copia o i riferimenti della raccomandata di disdetta del precedente contratto. In ogni caso se anche ci fosse una lettera di disdetta, di cui però, come al solito non siamo stati informati, il termine del contratto è stabilito al 31 maggio 2017 e devono in ogni caso pagare euro 8.000,00 che corrispondono a 6 (sei) mesi.

Facendo un po' di conti viene dato un costo alla salute pubblica: 11,00 euro al giorno.
E poi le distanze dalla scuola sono rispettate? O non interessa la salute dei bimbi del nostro paese, degli insegnanti e di tutti coloro che lavorano nell'edifico scolastico?

Il nostro voto, anche in questo caso, non avendo ricevuto tutte le informazioni necessarie – tra le quali la lettera di disdetta del contratto Tim, di cui facciamo qui richiesta ufficiale e urgente – per farci una idea esaustiva di che cosa si voglia fare e quali possano essere gli effetti futuri, non può che essere contrario.

Tarantasca, 22 dicembre 2016